

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 131

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti**

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

Trasmesso alla Presidenza il 2 settembre 2002

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, pubblicata su supplemento ordinario n. 54/L della Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 ed in particolare l'articolo 42;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...:

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della salute:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1
(Finalità)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto, stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche;
 - d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
 - e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
 - f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
 - g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
 - h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
 - i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
 - l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

- m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
- n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dalla vigente normativa;
- o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
- p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
- r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
- s) "Autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
- t) "Centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite all'articolo 2, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
 - b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
 - c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
 - d) dal deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

Articolo 4
(Classificazione delle discariche)

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
 - a) discarica per rifiuti inerti;
 - b) discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c) discarica per rifiuti pericolosi.

Art. 5

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, espressi in termini di sostanza secca, i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 83 kg/anno per abitante;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 55 kg/anno per abitante;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 38 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti, e in particolare: il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Art. 6
(Rifiuti non ammessi in discarica)

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti allo stato liquido;
- b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;
- d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $> 5\%$;
- e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n.219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181;
- f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 della direttiva 91/689/CE, allegato I, parte A;
- g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2000, n. 263, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
- i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
- l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani in quantità superiore a 10 ppb;
- m) rifiuti che contengono o sono contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso;
- n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti;
- o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
- p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007;

2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

Art.7
(Rifiuti ammessi in discarica)

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'Art.1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal Decreto di cui al comma 6;

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. Le determinazioni analitiche previste dal presente decreto devono essere effettuate da laboratori certificati ISO 9002 e successive modifiche per le specifiche determinazioni analitiche.

6. Ai fini di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, vengono definite i criteri di ammissione dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 16 della Direttiva 1999/31/CE.

Art. 8
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
 - a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
 - b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, elencando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
 - c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
 - d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 1988;
 - e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento al precedente punto c);
 - f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
 - g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica;
 - h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i termini e le modalità di chiusura della discarica ed i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
 - i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
 - l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli

obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

- m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, e i costi stimati di chiusura nonché di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;
 - n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
 - o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
2. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

Art. 9
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti del presente decreto, inclusi gli allegati;
- b) la gestione operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
- c) il piano di sorveglianza e controllo di cui al punto i). articolo 8, contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;
- e) il progetto di discarica deve essere coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ove esistente;
- f) il progetto di discarica deve prevedere il ripristino ambientale dopo la chiusura;
- g) l'impegno del richiedente ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente effettua apposita ispezione per verificare se la discarica soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Art.10
(Contenuto dell'autorizzazione)

1) Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

- a) l'ubicazione della discarica nonché la delimitazione dell'area interessata;
- b) la categoria della discarica;
- c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;
- a) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
- b) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l);
- c) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
- d) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
- e) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
- f) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
- l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno alla Regione, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica con le modalità e i tempi previsti nell'allegato 2;
- n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m).

2. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.

3. Le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse a fini statistici dall'Ente competente per territorio all'ANPA, ai sensi dell'articolo 2,

lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1998, n. 252:

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento 761/01/CE, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

Art. 11
(Procedure di ammissione)

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare al gestore i certificati di analisi di caratterizzazione attestanti che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dall'allegato 2 per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti, e comunque almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicata dal formulario di identificazione, allegato B, casella (5) "Caratteristiche chimico-fisiche", ai criteri di ammissibilità;

b) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.

c) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

d) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

4. Il gestore deve inoltre effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e comunque con frequenza non superiore a 1 anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

5. Deve inoltre comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti:

6. Nelle discariche alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, devono essere effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola e che sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

Art. 12
(Procedura di chiusura)

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:
 - a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
 - b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio;
 - c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio;
2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, lettere c) ed e).
3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, abbia eseguito un'ispezione finale sul sito, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art.13
(Gestione operativa e post-operativa)

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica, devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non possa comportare rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle, o trincee.

4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 10 completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- b) prezzi di conferimento;
- c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- d) quantità di biogas prodotto ed estratto e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.

6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 14
(Garanzie finanziarie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione della discarica assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state eseguite ed è commisurata al costo globale delle predette procedure

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono trattenute per il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica e, comunque, fino a quanto l'autorità competente ritenga che sussistano rischi per l'ambiente. In ogni caso, le predette garanzie devono essere trattenute per almeno trenta anni

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, e successive modificazioni, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei precedenti commi.

5. L'obbligo di prestare le garanzie previste dal presente articolo non si applica alle regioni e agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando i medesimi gestiscono direttamente la discarica.

Articolo 15
(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché di gestione successiva alla chiusura, per un periodo pari a quello indicato nell'autorizzazione.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni previste dalle autorizzazioni vigenti, fino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 7, comma 6.
2. L'autorizzazione alle discariche autorizzate o in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alla previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, alle quali concorrono quelle già prestate.
4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 30 giugno 2008. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4 e i tempi di applicazione dell'articolo 7.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3 l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12 punto c.
6. Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, fatto salvo quanto previsto al comma 1, continuano ad applicarsi fino al 16 luglio 2002 le disposizioni della delibera del comitato interministeriale del 27/7/84 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1984.
7. Sono abrogati:
 - a) il paragrafo 4.2 della delibera del comitato interministeriale del 27/7/84;
 - b) il decreto del Ministro dell'ambiente n. 141 del 1998;
 - c) l'articolo 5, comma 6 e l'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.